



COMUNE DI TELGATE



COMUNE DI BOLGARE



COMUNE DI CHIUDUNO



COMUNE DI GRUMELLO D.M.



COMUNE DI PALAZZOLO S.O.



COMUNE DI PALOSCO

Telgate, 03 ottobre 2012



Egr Sig.
Presidente della
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Tasso, 8
24121 Bergamo



Egr. Ing.
Novati Giorgio
Responsabile del Procedimento
Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo
Via Camozzi, 95
24121 Bergamo

Egr. Dott.
Mauro Marco
Funzionario Istruttore
Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo
Via Camozzi, 95
24121 Bergamo



15 OTT 2012

Spett.le
ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo
Via Clara Maffei, 4
24100 Bergamo

Oggetto: Berco S.r.l. Richiesta di realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio rifiuti in Comune di Telgate - Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

- Istanza agosto 2012

Premessa

I sottoscritti Sindaci delle Amministrazioni Comunali di Telgate, Bolgare, Chiuduno, Grumello del Monte, Palazzolo sull'Oglio e Palosco, in qualità di soggetti "interessati" alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, che sorgerebbe nella porzione meridionale del territorio di Telgate, ma a ridosso del confine comunale dei Comuni di Telgate, Palosco e Palazzolo sull'Oglio, con la presente intendono formulare alcune osservazioni in merito alla "Richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni" ed alla documentazione tecnica allegata redatta (da "OIKOS Progetti Srl" con sede a Carobbio degli Angeli, datata agosto 2012) a supporto della richiesta di cui trattasi.

La richiesta presentata da Berco fa seguito all'istanza presentata dalla stessa ditta in data 30 dicembre 2011 al Settore Ambiente - Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo, sempre relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per un nuovo impianto compostaggio da realizzarsi in Comune di Telgate in via Cesare Battisti località Cascina Casletto, relativamente alla quale erano state presentate osservazioni firmate dai sottoscritti Sindaci dei Comuni di Telgate, Grumello del Monte, Chiuduno, Bolgare, Palazzolo sull'Oglio e Palosco, che erano state



protocollate in data 1 giugno 2012 presso la Provincia di Bergamo ed all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo.

Tale precedente richiesta era stata archiviata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 1530 del 21 giugno 2012.

Osservazioni.

Talune delle osservazioni di seguito proposte, riprendono elementi già segnalati nel primo documento trasmesso nel maggio 2012, a cui il Proponente non ha fornito valutazioni soddisfacenti.

Anzitutto risulta falso quanto sostenuto dalla ditta Berco nel documento datato agosto 2012, intitolato “Relazione introduttiva di corredo al progetto preliminare per il nuovo impianto di compostaggio rifiuti in Comune di Telgate (BG)”, a pagina 5 laddove viene indicato che “per tutto quanto sopra argomentato e documentato a dimostrazione dell’insussistenza, nel caso di specie, della necessità della VIA, la società Berco confida in un sollecito provvedimento in tal senso, in conformità, del resto, alle opinioni espresse dai Comuni interessati e che hanno escluso l’assoggettabilità alla predetta procedura di VIA dell’iniziativa programmata da Berco”.

Infatti nella parte finale delle suddette osservazioni al Punto 2) Verifica di assoggettabilità a V.I.A. veniva espressamente riportato:

“Alla luce di quanto sopra, in subordine alla richiesta di non procedibilità dell’istanza presentata, visti i vari aspetti non valutati che evidenziano l’incompletezza progettuale che non affronta in maniera esaustiva tutte le problematiche e gli impatti ambientali derivanti dall’impianto richiesto ed evidenziate le criticità non considerate dalla documentazione presentata, una per tutte la problematica connessa con la viabilità locale che, nonostante l’impianto proposto, da solo, comporti un incremento del traffico pesante pari al 10% del traffico pesante complessivo che interessa l’area, sia stato inspiegabilmente considerato “piuttosto limitato” e “facilmente mitigabile”, si chiede che codesta Amministrazione Provinciale, nell’ambito delle facoltà espressamente assegnate dalla normativa in materia, provveda a dichiarare il progetto in argomento assoggettato alla VIA.

Si evidenzia infine che, come certamente noto a tutti, la Relazione Tecnica del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti ai sensi della L.R. 26/03 (data ottobre 2009) precisa in maniera inequivocabile, contrariamente a quanto asserito dai richiedenti, la non necessità dell’impianto di cui trattasi in quanto “gli operatori del recupero attivi sul territorio sono in grado di garantire il pieno soddisfacimento dei fabbisogni di recupero per il riciclo/recupero sia di sostanze organiche...””.

Inoltre al punto 3 delle osservazioni “Carenze formali e documentali”, si chiedeva quindi nelle conclusioni che “l’analisi proposta è scevra dell’aspetto legato all’“accettabilità sociale”, intesa come “consenso pubblico”, che rappresenta invece un elemento strategico di analisi per un progetto di questo tipo. Una tale valutazione, infatti, consente di stimare gli impatti del progetto sulla società, attraverso indagini volte a conoscere le possibili influenze negative che il progetto può avere nelle comunità locali.

In conclusione, si ritiene che il progetto presentato dalla Ditta Berco S.r.l., al fine di raggiungere un livello di attendibilità sufficiente per essere di aiuto alla decisione, dovrebbe essere rivisto sulla base delle tematiche e delle osservazioni affrontate in questo documento, sviluppando di conseguenza tutti gli approfondimenti possibili che ne conseguono, al fine di pervenire a una corretta valutazione e interpretazione delle possibili interferenze con l’ambiente ed esprimere una valutazione d’impatto adeguata alla sensibilità ambientale e sociale dei luoghi interessati.

Infine, ai fini di un adeguato coordinamento di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento e dei cittadini interessati dalle ricadute del progetto, di una più attenta valutazione della documentazione tecnico-scientifica prodotta dal proponente e dell’esame congiunto delle osservazioni e dei pareri predisposti, i Comuni chiedono alla Provincia di Bergamo la



COMUNE DI TELGATE



COMUNE DI BOLGARE



COMUNE DI CHIUDUNO



COMUNE DI GRUMELLO D.M.



COMUNE DI PALAZZOLO S.O.



COMUNE DI PALOSCO

convocazione di una Conferenza dei Servizi istruttoria, propedeutica alla determinazione finale del procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5.

Nella nuova “relazione introduttiva di corredo al progetto preliminare per il nuovo impianto di compostaggio rifiuti in Comune di Telgate”, la ditta Berco ribadisce innanzitutto di avere dapprima analizzato la possibilità di realizzare l'adeguamento tecnologico sull'attuale area dell'impianto di compostaggio di Calcinate, ma che tale ipotesi è stata scartata per una serie di motivazioni ivi riportate.

Come già evidenziato nelle sopra ricordate osservazioni protocollate presso la Provincia di Bergamo e presso ARPA in data 1 giugno 2012, si ribadisce nuovamente che l'adeguamento dell'impianto esistente nel Comune di Calcinate, in luogo della realizzazione di un nuovo impianto in Comune di Telgate comporterebbe la conservazione di ben 19 ettari di superficie ad uso agricolo.

Ne deriva che il progetto della ditta Berco come tale è in primo luogo in contrasto con il principio e la finalità della minimizzazione del consumo di suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, che la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) pone quale fondamento della pianificazione territoriale.

Come noto tale principio ed obiettivo della minimizzazione del consumo di suolo, ha ormai assunto un rilievo tale da spingere il Governo in carica ad approvare con in Consiglio dei ministri un disegno di legge quadro su «valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo». L'obiettivo è contenere il consumo del suolo agricolo (la superficie coltivata è passata in 40 anni da 18 a 13 milioni di ettari) che ha penalizzato soprattutto le aree fertili come la Pianura Padana. In pratica l'agricoltura italiana ha perso una superficie pari a Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Una erosione continua considerando che, secondo i dati del ministero delle Politiche agricole, si cementificano ogni giorno 100 ettari di suolo.

Ebbene con l'attuazione del progetto presentato dalla ditta Berco si consumerebbero in un solo colpo ben 19 ettari di suolo agricolo.

Peraltro, tutto ciò senza considerare che la documentazione prodotta da Berco, come già evidenziato nelle precedenti osservazioni, non contiene nessuna valutazione relativa alla conosciuta criticità connessa alla prevista realizzazione di una nuova cava e di una nuova discarica a soli 250 mt dall'area di cui trattasi, senza dunque considerare la somma degli impatti derivanti da questi interventi ai quali si aggiungono gli impatti generati dall'impianto di cui trattasi.

Fermo restando quanto sopra esposto, si vuole quindi analizzare l'istanza e la documentazione progettuale presentata dalla ditta Berco alla luce della D.G.R. 21 ottobre 2009 – n- 8/10360 recante “Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 8/6581 del 2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, L.R. n. 26/2003)”, della quale si richiama innanzitutto il Capitolo 8 – “Linee guida per la revisione dei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali e per la localizzazione degli impianti” ed in particolare il Paragrafo 8.1 delle linee guida “Competenze localizzative e gestionali”.

Tale paragrafo prevede che il processo di gestione dei rifiuti, di localizzazione dei nuovi impianti avviene con la duplice partecipazione di Regione e Province; In particolare, spetta alla Regione l'individuazione dei criteri che consentono alle Province di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché delle aree potenzialmente idonee.

Le Province devono garantire la possibilità di localizzare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno rilevato, pertanto, una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione e informati i Comuni, in coerenza alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP ove adottato), sono tenute ad individuare le zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e le zone potenzialmente idonee.



La D.G.R. in argomento spiega che dal punto di vista gestionale, il modello organizzativo adottato dalla Regione Lombardia in tema di gestione dei rifiuti urbani e pianificazione è il seguente:

- “In conformità a quanto previsto al comma 7 dell’articolo 200 del D.Lgs. 152/06, la Regione Lombardia adotta un modello organizzativo alternativo al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali; tale impostazione prevede, infatti, che la Regione mantenga funzioni di pianificazione e programmazione (intesa come autorità che definisce gli obiettivi ed i criteri con cui deve essere effettuata la pianificazione) ed assegni alle Province un ruolo sempre più specifico e di alto livello, con funzioni pianificatorie specifiche, attuative e di tipo strategico per la gestione dei rifiuti urbani e speciali.
- Le Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale elaborano, con il concorso dei Comuni, i Piani Provinciali di Gestione dei rifiuti urbani e speciali, secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, i quali contengono: i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento (compresi i flussi destinati all’incenerimento o alla discarica); gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di un programma per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani; la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di specifiche situazioni locali; il censimento degli impianti esistenti e l’individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi allo smaltimento di rifiuti urbani, e l’individuazione dell’offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti speciali; l’individuazione delle aree non idonee e idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario; i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.
- I Comuni, organizzano la gestione del servizio nel rispetto del Piano Provinciale di riferimento ed adottano le procedure per l’affidamento del servizio in oggetto, anche contestualmente ad altri servizi di pubblica utilità, secondo le modalità di cui all’*art. 2 della L.R. n. 26/2003*; inoltre affidano il servizio attraverso l’espletamento di gare, mediante procedure ad evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria”.

“In linea generale, per ottenere un buon processo di pianificazione relativamente alle strutture per il trattamento dei rifiuti, occorre considerare che:

- Gli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti sono da considerarsi quali impianti di pubblica utilità e, come tali, devono essere assimilati a tutti gli altri servizi pubblici (fognature, reti di illuminazione e distribuzione energia elettrica, acquedotti, strade, ferrovie, ecc.).
- Le strutture preposte al trattamento dei rifiuti, considerate di interesse pubblico, devono entrare a far parte del disegno del territorio sia nelle fasi di costruzione e di esercizio, che in fase di dismissione e ripristino dell’area.
- La localizzazione degli impianti va effettuata nel rispetto delle norme vigenti in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e, in sede di autorizzazione ove necessaria, di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); inoltre deve rientrare all’interno di una pianificazione ambientale complessiva che metta in relazione tra loro le diverse componenti del territorio e le strutture necessarie al sistema di gestione integrata dei rifiuti. Tale processo costituisce un segmento di un processo più ampio che conduce alla destinazione d’uso dello spazio utile per la vita di una comunità organizzata”.



Con riguardo a tale paragrafo, si vogliono in particolare evidenziare i principi di autosufficienza territoriale, della coerenza alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e sottolineare che la localizzazione degli impianti va effettuata nel rispetto delle norme vigenti in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il progetto presentato dalla ditta Berco, si pone in contrasto con tutti e tre i principi summenzionati:

- trattasi di nuovo impianto non necessario in base al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, la cui localizzazione non viene effettuata nel rispetto delle norme vigenti in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), rilevato che la variante urbanistica che conseguirebbe automaticamente dalla autorizzazione dell'impianto eluderebbe completamente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Sul punto si vuole anche evidenziare il paragrafo 8.2 della succitata D.G.R. il quale prevede che: *"Prima di affrontare il tema della corretta localizzazione dei nuovi impianti e delle modifiche agli impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo, il Piano di Gestione dei rifiuti e le successive modifiche e integrazioni devono riportare la localizzazione degli impianti esistenti (catasto georeferenziato dei rifiuti) e la verifica della funzionalità degli stessi individuandone: l'effettiva operatività, l'idoneità strutturale/gestionale, nonché l'importanza strategica. La procedura di verifica delle strutture esistenti, permette all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di operare scelte in trasparenza, uniformi per tutti i siti e nel rispetto dei fabbisogni e delle strategie di Piano. Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie già autorizzate"*.
- si pone in contrasto con la pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, considerato che:

1. Pianificazione regionale.

Come già riportato nelle precedenti osservazioni presentate in data 1 giugno 2012, con riferimento agli elaborati della Rete Ecologica Regionale, che sono stati approvati con DGR VIII/10962 del 30 Dicembre 2009, si richiama che nell'elaborato sull'individuazione della rete ecologica regionale prodotto dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente per la Regione Lombardia (dicembre 2009), vengono individuate specifiche schede di progetto per la valorizzazione degli elementi della rete ecologica.

La tavola del settore 111 riguarda l'"Alto Oglio", ossia *"un'area di pianura situata tra la città di Bergamo e il lago d'Iseo, che comprende aree di elevato pregio naturalistico ed è importantissimo settore di connessione tra la pianura padana e la fascia pedemontana"*. Il Settore 111 comprende anche il Comune di Telgate. L'area compresa nella proposta di progetto è configurata in parte all'interno degli "elementi di secondo livello", per i quali la scheda di dettaglio consiglia di *"applicare interventi volti a conservare le fasce boschive relitte, i prati stabili polifiti, le fasce ecotonali (al fine di garantire la presenza delle fitocenosi caratteristiche), il mosaico agricolo in senso lato e la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli."*

In questo caso, la destinazione finale di uso è quindi in contrasto rispetto alle linee guida suggerite dalla Rete Ecologica Regionale.

2. Pianificazione provinciale.

Per quanto attiene la pianificazione territoriale provinciale, il progetto presentato è in contrasto con il PTCP della Provincia di Bergamo, che classifica l'area oggetto d'intervento tra le "Aree finalizzate precipuamente all'attività agricola" di cui all'articolo 92 delle Norme di Attuazione, che prevede: *"Art. 92 Sistema delle aree e degli insediamenti agricoli principali"*



1. Gli ambiti agricoli saranno individuati negli strumenti urbanistici comunali in coerenza con le indicazioni della Tav. E2.2 ed E4 del PTCP. Tali ambiti, specificatamente definiti nella cartografia di Piano, sono stati differenziati in base alla gradualità delle relazioni esistenti fra i diversi elementi componenti il paesaggio agrario e del rapporto con i contesti urbani ed ambientali. In particolare sono stati definiti gli ambiti agricoli di qualificazione paesistica maggiormente strutturati, gli ambiti agricoli caratterizzati dalla presenza di elementi di qualità paesistica; gli ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale e gli ambiti con modeste connotazioni ambientali e paesistiche necessari a sostenere e conservare il ruolo di presidio ambientale del territorio rurale, salvaguardando i fattori produttivi del suolo, la vitalità economica e la diversificazione delle attività agricole.

I P.R.G. avranno particolare riguardo all'indicazione di elementi atti a perseguire il contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo per espansioni e trasformazioni urbane.

2. Il PTCP individua le seguenti direttive:

- a) utilizzo di idonee pratiche agricole e manutentive che non alterino l'assetto del paesaggio agrario e la funzionalità dei suoi elementi costitutivi;
- b) interventi per la riqualificazione diffusa dell'agro-ecosistema anche mediante incrementi arboreo-arbustivi dell'equipaggiamento di campagna;
- c) il mantenimento degli elementi tipici dell'organizzazione agraria che ne caratterizzano la tipicità e il significato sotto il profilo ambientale e paesistico (sistema irriguo storico, filari ecc);
- d) il potenziamento della fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili;
- e) il mantenimento della compattezza delle aree agricole evitando che interventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la frammentazione di porzioni di territorio di rilevante interesse agricolo;
- f) la valorizzazione e mantenimento della funzionalità e dell'efficienza della rete irrigua valorizzandola attraverso opere di ingegneria naturalistica;
- g) le espansioni e le trasformazioni urbane in immediato rapporto con le aree agricole dovranno configurarsi come elementi di riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane anche tramite il riequipaggiamento arboreo ed arbustivo del territorio;
- h) saranno attentamente valutate le necessità di eventuale allocazione di attrezzature, servizi e opere di urbanizzazione secondaria che, qualora ammesse dalla pianificazione comunale o sovracomunale devono comunque essere caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici territoriali.

3. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, provvede a tradurre nei propri strumenti le direttive dei precedenti commi, adattandole alle situazioni territoriali locali ed individuando gli ambiti agricoli sui quali attivare progetti di valorizzazione paesistica o progetti di consolidamento ecologico. In particolare i Comuni, a seguito di puntuale ricognizione, individuano nei propri strumenti urbanistici le aree condotte per l'esercizio di attività agricole o agro-silvo-pastorali, nonché quelle dotate di infrastrutture ed impianti a supporto delle medesime.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 10/98, negli strumenti urbanistici dei Comuni classificati come montani è vietata la previsione di modificazioni all'uso delle aree aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.

5. Le previsioni di modifica delle destinazioni delle aree di cui al presente articolo devono rispettare la disciplina degli articoli 60, 61 e 93, comma 5.

3. Pianificazione comunale.

L'intervento si pone in contrasto con il Piano di Governo del Territorio del Comune di Telgate, adottato in data 30 maggio 2012, il quale propone "il sistema di aree parco (PLIS) nella parte sud del territorio comunale che si definisce su una rete di fruibilità importante caratterizzata principalmente ... da un tessuto di forte naturalità lungo il corso dei due torrenti presenti e da una struttura capace di determinare importanti connessioni territoriali. A questo si aggiunge il sistema



di parco agricolo, per le aree ad esso interne, a vari livelli di fruibilità e percorribilità e la necessità del rafforzamento di un sistema di verde di protezione rispetto agli sviluppi incontrollati delle strutture agricole, specie le serre”.

In relazione all’istituzione del PLIS, nel Rapporto Ambientale della VAS si legge inoltre che *“la mancata attuazione delle scelte di Piano, mantenendo le attuali previsioni e la disciplina del PRG, si porrebbe in scarsa sintonia con gli indirizzi di sostenibilità dei piani sovracomunali e con la necessità di un nuovo sistema integrato di promozione di strategie sostenibili locali, di carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico”.*

La Tav. 5 del Piano delle Regole del PGT di Telgate inserisce la porzione agricola a sud dell’abitato comunale in *“Ambito di Parco Agricolo e di valorizzazione dei corsi Tirna e Rillo”*, nonché *“Ambito rurale di valenza ambientale e interesse agricolo strategico*. La disciplina urbanistica degli interventi del PGT, all’Art.60 *“Ambito di parco agricolo e di valorizzazione dei Torrenti Tirna e del Rillo”*, p.to 3, indica tra gli scopi del PLIS *“la salvaguardia delle attività agricole, intese come presidio fondamentale per la conservazione e riqualificazione del patrimonio ambientale e paesistico, la valorizzazione del sistema complessivo dell’acqua, la riqualificazione e l’incentivazione fruttiva delle fasce alberate e dei filari già presenti nel territorio e della loro “messa a sistema” con l’integrazione dei tratti mancanti individuati alla tav. 5 del Piano delle Regole, l’eventuale localizzazione di attrezzature ludico-ricreative e didattico-culturali a basso impatto e l’individuazione di una rete di mobilità sostenibile per la fruizione delle aree appartenenti al sistema, la mitigazione e la compensazione ambientale delle eventuali “infrastrutture ad alto impatto”, il recupero dell’edilizia rurale e la riqualificazione di contesti degradati”*. Lo stesso articolo al p.to 4 *vieta “nuove edificazioni e opere di urbanizzazione”*.

L’impianto di cui trattasi si pone pertanto in contrasto con quanto sopra, oltre che con gli indirizzi di sostenibilità sovracomunali e con la necessità di un nuovo sistema integrato di promozione di strategie sostenibili locali, di carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico.

Proseguendo nella disamina del progetto in esame alla luce della D.G.R. 21 ottobre 2009 – n-8/10360, si richiama il paragrafo 8.3 della stessa D.G.R. che recita:

“Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio”

L’inserimento nel territorio di impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti da sempre suscita nell’opinione pubblica conflittualità e resistenze per via della «radicata diffidenza» della popolazione verso tutto ciò che riguarda la problematica dei rifiuti. Tale diffidenza è del resto legata ad esempi negativi e macroscopici del passato che hanno dato luogo al degrado di vaste aree in tutta Italia.

Ognuna per la propria caratteristica, le varie tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti, origina una serie di disturbi al territorio ed alla popolazione.

Fra le ragioni che provocano il «rifiuto sociale» per queste infrastrutture si osserva una propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l’ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte maggiormente inquinanti); si pensi ad esempio al traffico veicolare o ad alcune attività industriali.

Allo stato attuale, la scala ottimale per la gestione dei residui urbani ed industriali (almeno nella situazione odierna caratterizzata da un’assai ridotta separazione del rifiuto alla fonte) è data da impianti di grandi dimensioni che trattano o accolgono rifiuti provenienti da bacini di utenza estesi, pertanto emerge il problema di fare accettare in un singolo sito e ad una sola comunità locale, gli impatti connessi alle attività di trattamento o smaltimento di rifiuti prodotti anche da altre comunità.

L’individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti di gestione dei rifiuti deve affrontare vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, tecnici, ambientali, ma anche sociali, economici e politici.

Del resto la normativa vigente, ai vari livelli, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività connesse alla gestione dei rifiuti.



Il decreto D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, all'art. 178 riporta la seguente affermazione: «La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse... al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente». La localizzazione delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti dovrà garantire i seguenti criteri:

- accettazione da parte dei cittadini;
- garantire un buon impatto ambientale nel medio-lungo periodo;
- rispettare i limiti di sicurezza imposti dalla normativa (distanze minime dai centri abitati, dalle funzioni sensibili...);
- presentare idonee misure di mitigazione, fasce di rispetto e vari interventi di compensazione;
- concorrere alla ricomposizione del paesaggio, mediante lo studio delle misure di compensazione/mitigazione previste;
- contribuire alla valorizzazione degli aspetti bio/naturalistici;
- garantire spazi di emergenza e di sicurezza.

In merito alla valutazione della componente odorigena delle emissioni, si ritiene che la documentazione sia insufficiente e lacunosa sia nell'analisi delle fasi operative del processo di trattamento dei RIVE e dei RUM (rispetto alle quali la produzione di molecole odorigene all'esterno dei capannoni viene sostanzialmente esclusa), sia nella parte inerente l'individuazione dei principali impatti ambientali potenziali, nella quale si asserisce che *“l'impatto potenzialmente indotto su questa componente è sicuramente molto ridotto sia in termini temporali (numeri di eventi) che spaziali (aree di impatto limitate a poche centinaia di metri dal sito)”* e che *“stante la tipologia delle matrici lavorate e le tecnologie adottate l'impatto possa essere assimilabile a quello di un'attività zootecnica”*.

Tali elementi non sono supportati da un adeguato studio di impatto olfattivo, prescritto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 3018/2012. La tesi sostenuta del Proponente circa la redazione di questo studio nelle fasi successive di progettazione non è sostenibile, in ragione dell'avvio del procedimento in data 22 agosto 2012 (quindi oltre i 180 giorni previsti dalla Delibera stessa) e del campo di applicazione richiamato nella Linea guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno della Delibera, che richiama specificamente anche le attività sottoposte a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene.

L'indagine sul ciclo delle acque non risulta inoltre soddisfacente: è richiesto infatti un maggior recupero delle acque piovane, sia dei piazzali che dei tetti, per evitare il prelievo idrico dalla falda. La dispersione nel sottosuolo (in particolare delle acque piovane dei tetti) è una misura ritenuta poco sostenibile alla luce dell'impiego di acqua nel processo produttivo. Tale ipotesi – illustrata nel paragrafo 2.5.1.2 della relazione tecnica - è peraltro in contraddizione con quanto sostenuto nella sezione 6.1.3.2 dello Studio preliminare ambientale (*“la gestione delle acque nell'ambito dell'impianto in progetto non prevede che ci siano scarichi di acque di processo o di acque potenzialmente contaminate in acque superficiali. Si precisa che tutte le acque piovane raccolte e tutte quelle di processo vengono reimpiegate nelle fasi di inaffiatura delle masse in bio-ossidazione”*).

Il ciclo delle acque di processo, che contempla il pieno riutilizzo per l'innaffiatura dei RUM, appare invece poco credibile. A tale proposito, si sottolinea che l'area in esame è ubicata in un'area di ricarica degli acquiferi profondi (L.R. n. 26/2003 e PTUA D.G.R. n. 2244 del 19 marzo 2006) e



caratterizzata da elevata vulnerabilità degli acquiferi (Allegato 10 paragrafo 3.3 della relazione generale del PTUA), due elementi che costituiscono fattori penalizzanti per il progetto. Rispetto ad essi, la proposta di accorgimenti progettuali quali l'impermeabilizzazione dei piazzali non risulta soddisfacente. Ad avviso degli scriventi la tutela degli acquiferi e delle acque superficiali rispetto a sversamenti accidentali deve essere garantita mediante una analisi più dettagliata della gestione del ciclo delle acque (di processo in particolare), che risulta invece sintetica e non convincente. In particolare, si chiede di fornire indicazioni dettagliate circa l'adozione di un ciclo depurativo delle acque di processo o percolati a servizio dell'impianto di compostaggio, una misura necessaria per impedire il sovraccarico del depuratore comunale.

Circa la verifica dei criteri localizzativi ai sensi della D.G.R. 10360/2009, si evidenzia come la presenza del complesso di cascina Casletto in posizione limitrofa al nuovo insediamento di capannoni contrasti con le ulteriori tutele introdotte dal PTCP di Bergamo per gli insediamenti di interesse rurale.

Si informa anzitutto che, studi condotti dal prof. Riccardo Caproni (collaboratore del Centro Studi sul Territorio "Lelio Pagani"), e suffragati dal dott. Francesco Rampinelli (Istituto Italiano dei Castelli), fanno risalire l'area di cascina Casletto all'anno 1308. Il *Castelletum* (da cui è derivato il nome "Casletto") rappresentava infatti una piccola fortificazione eretta a protezione di un centro dominicale, le cui evidenze sono state confermate sia in un documento del 1501 che nel Catasto Napoleonico del 1808.

La rilevanza di questo nucleo storico è stata confermata persino dallo strumento urbanistico provinciale, che ha inserito cascina Casletto tra i "centri e nuclei storici" (tavola 5.6l) insieme al *castrum* medievale di Telgate.

Ciò attribuisce al complesso di cascina Casletto un valore ben superiore a quello di insediamento di interesse rurale (un'apposita istanza è stata trasmessa alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese in data 9 settembre u.s.), rispetto al quale è necessaria la definizione di una fascia di rispetto adeguata e, in virtù della contestuale esistenza di un percorso di fruizione paesistica, la redazione di uno studio specialistico secondo i dettami del paragrafo 8.5.2 della D.G.R. 10360/2009 e della D.G.R. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

La valutazione dell'impatto del progetto sulla componente paesistica, condotto sia in Tabella 2 (filari arborei continui, percorsi di interesse paesistico ed insediamenti rurali e di interesse storico), sia nel capitolo relativo alla caratterizzazione ambientale (capitolo 5.10 Studio preliminare), sia nell'analisi degli impatti potenziali (capitolo 6.1.3.7 Studio preliminare), è pertanto insufficiente e non condivisibile; l'ipotesi di posticipare lo studio specialistico al momento di presentazione dell'istanza di autorizzazione del progetto definitivo, nonché la formulazione di un giudizio "trascurabile" per l'impatto paesaggistico (pagina 132 Studio preliminare), sono discordanti con l'urgenza di tutelare i beni paesaggistici presenti nella zona.

Circa l'esame della distanza da case sparse (nel raggio di 500 metri dal sito), si segnala come tale elemento sia strettamente legato al rifiuto sociale di questo progetto da parte della comunità locale. Ciò deriva dall'assenza di un'indagine sull'impatto socio-economico di un impianto di compostaggio posto a poche centinaia di metri da una potenziale cava-discarica (ATE g39) di estensione pari a 16.2 ettari e nella quale verrebbero conferiti 2.800.000 tonnellate di rifiuti inerti di 74 differenti codici CER. Ciò pone un forte disagio alle popolazioni locali – in particolare ai residenti nella zona - in virtù del depauperamento degli ambiti a vocazione agricola e dell'insediamento di due infrastrutture per la gestione dei rifiuti. La somma degli impatti delle due opere (in buona parte distinti e riconducibili a tematiche di pubblico interesse) richiede peraltro



un'approfondita analisi delle conseguenze sulla salute pubblica conseguenti alla compresenza di impianti di gestione dei rifiuti e di una diffusa agricoltura intensiva costituita dalle colture protette. Lo stesso Proponente evidenzia all'uopo come, ad una distanza inferiore ad un chilometro, coesistono due ulteriori ambiti estrattivi (ATE g17 e ATE g6), omettendo tuttavia di considerare l'allestimento di una discarica di inerti a recupero dell'ambito ATE g39 (capitolo 7.4 Studio preliminare). L'insieme di tali stressor, che, se valutati correttamente, incrementano l'impatto cumulativo specifico (I_C) e cumulativo complessivo (I_D) oltre i valori previsti dalla D.G.R. 11317/2010 per evitare l'adozione di specifiche misure di mitigazione e/o compensazione, fornisce un quadro del significativo carico ambientale connesso alle infrastrutture esistenti nell'area.

Reticolo idrico Minore

(rif. § 3.3. e § 3.4 dello Studio Ambientale Preliminare)

In merito a tale aspetto, per il quale alla Società proponente “*preme sottolineare che detti canali non hanno alcuna funzionalità irrigua sul terreno di interesse...*” si evidenzia in primo luogo che tali “canali” sono individuati nello Studio del Reticolo Idrico Minore redatto, ai sensi della DGR 7/7868 del 25/01/2002, dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca nell'aprile 2007 e approvato dalla Regione Lombardia – STER di Bergamo con nota di cui al prot. AD06.2007.0007902 del 14/06.2007.

La medesima classificazione è peraltro confermata, nella “*Tavola 9 – Carta dei vincoli*” della Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 12 redatta dal Dott. Geol. Alessandro Chiodelli. Ovvero è confermata la presenza di corsi d'acqua appartenenti al “*reticolo idrico minore consortile*” con fascia di rispetto pari a 5 metri.

Per quanto sopra, “preme” quindi alle scriventi Amministrazioni sottolineare che gli strumenti di pianificazione comunale vigenti, nella fattispecie lo Studio del Reticolo Idrico Minore, costituiscono documentazione approvata in esito ad un iter tecnico-amministrativo espletato ai sensi delle normative vigenti e pertanto sono da ritenersi ufficiali e vigenti.

Pare quindi discutibile far riferimento alla “*non funzionalità irrigua*” ed alla assenza di “*connessione con il sistema di canali irrigui presenti sul territorio circostante*” per contestare la presenza di un vincolo esistente e previsto negli strumenti pianificatori/regolamenti comunali.

Si rileva inoltre che la D.G.R. n.8/10360 del 21/10/2009 annovera tra i criteri escludenti per la tutela delle risorse idriche la “*distanza dal reticolo idrico di bonifica consortile*” stabilendo una fascia di rispetto di 10 metri fatte salve le eventuali modifiche introdotte dai comuni in sede di modifica al reticolo. Quindi, il legislatore nel valutare il suddetto criterio escludente, non ha certo considerato la “*funzionalità*”, la “*presenza di acqua*”, la “*connessione*”, lo “*stato di manutenzione*” e/o altri aspetti inerenti lo “*stato di fatto*” del corso d'acqua, ma, più semplicemente, ha ritenuto di inserire tra i criteri escludenti (da verificare in fase di micro-localizzazione di nuovi impianti di trattamento di rifiuti) la presenza del reticolo idrico di bonifica, così come approvato dal comune, con le relative fasce di rispetto, alla stessa stregua di qualsiasi altra fascia di rispetto e, a differenza di altri vincoli (ad esempio quelli stradali, aeroportuali, di gasdotti,...) non ha previsto tra le note esplicative che detto vincolo possa essere “superato” previo parere del gestore.

Premesso quanto sopra si rileva tuttavia che:

- la soluzione progettuale prospettata dalla ditta (lay out dell'impianto di Tavola 4) benché preveda edifici con pianta esterna alla fascia di rispetto prevista per il reticolo idrico minore consortile, non può essere considerata “non interessata” dal carattere escludente dettato dal reticolo in parola, in quanto è ragionevole ritenere che nel valutare i criteri



escludenti di cui alla D.G.R. n.8/10360 del 21/10/2009 si debba far riferimento all'impianto nel suo complesso, considerando l'involuppo dello stesso e non certo i singoli edifici e/o attività. Tale impianto pertanto è ancora da ritenere gravato dal vincolo escludente;

- se per ovviare a quanto sopra, la Società proponente ha già valutato una differente soluzione planivolumetrica e progettuale alternativa (Tavola 6), il cui involuppo non sia soggetto a criteri escludenti, pare doveroso auspicare che in fase di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. si faccia riferimento ad un progetto e non ad un lay out impiantistico "riportato a titolo esemplificativo". Peraltro la Società stessa riferisce che "lo sviluppo progettuale di cui al progetto preliminare allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA fa riferimento al lay out della Figura 4.1 e della Tav. n.4" ...che ricadrebbe per quanto enunciato al punto precedente in area gravata da vincolo escludente !

Viabilità e traffico

Relativamente alla ex S.P. 94, peraltro unica via d'accesso all'impianto in oggetto, si segnala la totale inadeguatezza della stessa al transito di mezzi pesanti; trattasi infatti di strada con un'unica corsia per i due sensi di marcia.

Si evidenzia che per la ex S.P. 94 è stata emessa dalla Provincia, per le motivazioni sopra indicate, l'Ordinanza n. 4978 del 19/05/1971 che vieta il transito ai mezzi pesanti in direzione nord. Lo stesso divieto è tuttora vigente.

Si precisa inoltre che la strada in argomento non risulta neanche dimensionalmente adeguabile alle esigenze di incremento del traffico pesante che verrebbero generate dall'impianto proposto, in quanto l'attuale inadeguato sedime stradale è lateralmente delimitato dal torrente Tirna e dalla Cascina Treschiera Nera. Il collegamento dell'area sulla quale è previsto l'insediamento dell'impianto di cui trattasi con la "Paloskana" risulta peraltro essere particolarmente difficoltoso a causa della presenza dei vincoli fisici inamovibili che ne impediscono l'allargamento."

Si sottolinea che la DGR 10 febbraio 2010 n. 8/11317 indica espressamente al punto 3.1., tra i contenuti minimi che devono essere presenti nell'analisi della componente traffico, la voce "adeguatezza della viabilità di accesso (calibro della strada, presenza di punti di particolare criticità, ...)";

Per quanto riguarda poi le intersezioni stradali, lo studio prende in considerazione solo le tre intersezioni a rotatoria che si allineano lungo la Nuova Paloskana (Via F.lli Kennedy). Manca invece qualsiasi analisi relativamente alle intersezioni lungo il percorso seguito dagli automezzi pesanti all'interno del centro abitato di Telgate. In particolare, ci riferiamo all'incrocio tra Via Verdi e Via Donizetti, ed all'incrocio tra Via Donizetti, Via Cesare Battisti (Ex SP94) e Via Cavour, nonché tra Via per Palazzolo e Via T. Tasso. Da notare che entrambe le intersezioni sono regolate da impianti semaforici, il che comporta inevitabilmente una minore fluidità del traffico. Anche in questo caso, nessuna giustificazione viene fornita nello studio circa l'assenza di valutazioni inerenti queste intersezioni.

Inoltre, stante le attuali limitazioni al senso di marcia degli autocarri sulla Ex SP94, queste due intersezioni dovrebbero essere utilizzate dalla totalità degli automezzi pesanti diretti al nuovo insediamento, che si troverebbero quindi ad attraversare il centro abitato (e a sostare ai semafori) non solo nell'ora di punta, ma bensì durante tutto l'orario di attività dell'impianto. Evidentemente, al di là del tema specifico del traffico, ciò comporta delle notevoli ricadute in termini di



peggioramento della qualità dell'ambiente urbano (inquinamento acustico ed atmosferico, odori...), della sicurezza (lungo le vie interessate vi sono dei dossi artificiali, passaggi pedonali, infrastrutture pubbliche quali: Cimitero comunale in Via per Palazzolo, parchi pubblici in Via Cavour ed in Via Verdi, area mercato in Via Cavour) e della spesa pubblica dovuta al deterioramento della pavimentazione stradale dovuta al cospicuo passaggio dei mezzi pesanti in quanto le strade del centro abitato non sono dimensionate e/o calcolate per il passaggio dei mezzi pesanti).

Si evidenzia inoltre come, nell'analisi del sistema viario, lo studio non cita il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, vigente dal dicembre 2004, in entrambi i sensi di marcia, sul tratto stradale della SP86 (Via IV Novembre- Via Palazzolo) compreso tra le intersezioni con Via Papa Giovanni XXIII e con Via Toquato Tasso. Il divieto è stato istituito con Ordinanza della Provincia di Bergamo n. 590/2004 del 7.12.2004 e con Ordinanza dell'Ufficio Polizia Locale del Comune di Telgate n. 30/04 del 2.12.2004, documenti non riportati e nemmeno citati dallo studio. All'interno del Centro abitato del Comune di Telgate vige il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t eccetto il carico e scarico.

Non è chiaro se lo studio tenga conto comunque dell'esistenza di tale divieti, che ad ogni modo costituisce un ostacolo determinante all'impianto richiesto (non è possibile sacrificare la vivibilità e la sicurezza dell'intero centro abitato del Comune di Telgate a favore dell'accesso dell'impianto in progetto). Da sottolineare che l'impianto in progetto si trova esterno al centro abitato, pertanto, risulta indispensabile un'accessibilità al medesimo senza dover attraversare il centro abitato.

I conteggi dei flussi veicolari riportati nello studio del traffico sono stati effettuati il giorno 6 luglio 2012. Si osserva che i flussi rilevati in un giorno estivo nel periodo di chiusura delle scuole sono sicuramente minori di quelli che si hanno tipicamente nel periodo invernale, soprattutto per i tratti stradali che attraversano il centro abitato di Telgate. Ciò comporta, di conseguenza, una stima ottimistica dei livelli di servizio di questi tratti. Lo studio non riporta tuttavia considerazioni relative alla variazione stagionale dei flussi di traffico rilevati.

Le tabelle di analisi dei livelli di servizio riportate alle pagg. 25-31 dello studio non comprendono tutti i dieci archi stradali identificati nei grafici (figure 2, 5, 7, 9), ma solo quelli relativi agli archi stradali "maggiormente interessati dal traffico indotto". Mancano quindi le analisi degli archi n. 5, n. 7 e n. 8. Tale omissione appare del tutto ingiustificata, considerato tra l'altro che l'arco n. 8 (ex S.P. 94) costituisce l'unica strada di accesso al nuovo insediamento.

In conclusione, lo studio presentato appare carente, rispetto ai contenuti minimi richiesti dalla citata DGR 8/11317 al punto 3.1, sotto molteplici aspetti. Ciò nonostante, dalla lettura del documento emergono diversi elementi che fanno prevedere, in caso di realizzazione dell'impianto, l'insorgere di importanti criticità connesse al traffico di automezzi pesanti indotto, sia per l'attraversamento obbligato del centro abitato di Telgate, sia per l'evidente inadeguatezza dell'infrastruttura stradale che dovrebbe servire direttamente l'impianto.

Si ricorda che le problematiche legate all'inserimento territoriale/ambientale degli impianti, così come il grado di accettazione sociale sono strettamente legate alle procedure di VIA e di VAS".

Con riferimento pertanto al progetto della ditta Berco lo stesso è pertanto in contrasto con i criteri di cui al sopra trascritto paragrafo 8.3, atteso che l'istanza presentata dalla ditta Berco che richiede l'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale e che non è stato assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, è altresì scevra dell'aspetto legato all'"accettabilità sociale", intesa come "consenso pubblico", che rappresenta invece un elemento strategico di analisi per un progetto di questo tipo. Una tale valutazione, infatti, consente di stimare gli impatti del progetto sulla società,



attraverso indagini volte a conoscere le possibili influenze negative che il progetto può avere nelle comunità locali.

Da segnalare che l’Azienda Agricola “Agriturismo Tenuta I Laghetti” ha presentato allo Sportello Unico delle attività Produttive del Comune di Telgate, in data 11 luglio 2012 Prot. n. 7368, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di agrinido per un massimo di 10 bambini con struttura da adeguare presso l’Agriturismo sito in Via Noli Marenzi, 30/Via C. Battisti, 71 che dista dall’impianto della Berco S.r.l. non più di mt. 450. Pertanto, occorre valutare l’impianto della Berco S.r.l. alla luce della vicinanza del sito sensibile dell’Azienda Agrituristica (punto 5.6 - *Distanza minima dai centri abitati, dai siti sensibili e dalla case sparse* della d.g.r. 8/10360/2009).

Infine, ai fini di un adeguato coordinamento di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento e dei cittadini interessati dalle ricadute del progetto, di una più attenta valutazione della documentazione tecnico-scientifica prodotta dal proponente e dell’esame congiunto delle osservazioni e dei pareri predisposti, i Comuni chiedono alla Provincia di Bergamo la convocazione di una Conferenza dei Servizi istruttoria, propedeutica alla determinazione finale del procedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5.

Distinti saluti.



Comune di Telgate – Il Sindaco

Comune di Grumello del Monte – Il Sindaco



Comune di Bolgare – Il Sindaco



Comune di Palazzolo sull’Oglio – Il Sindaco



Comune di Chiuduno – Il Sindaco



Comune di Palosco – Il Sindaco



